INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 073 DEL 29 SETTEMBRE 2017

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

◊ visti:

→ la legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 "*Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition" (IVAT)*" e successive modificazioni ed integrazioni;

→ lo "*Statuto dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition*" di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 in data 20 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 in data 17 aprile 2014;

→ il "*Regolamento per la finanza e per la contabilità dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 08 agosto 2012;

◊ verificato che:

→ la legge regionale n. 10/2007 affida al Presidente il ruolo di direzione politico amministrativa dell'IVAT, le cui funzioni sono meglio precisate all'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale"

→ la medesima legge regionale n. 10/2007, all'articolo 5, comma 2bis, prevede che "il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità di funzionamento dell'IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano riservati agli altri organi dell'IVAT, in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articolo 4 e 16 della legge regionale n. 22/2010";

→ il Consiglio di Amministrazione dell'IVAT ha formalmente conferito con deliberazione n. 4 in data 24 gennaio 2017 l'incarico di direttore dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;

→ le competenze del Presidente sono indicate all'articolo 8 dello Statuto dell'IVAT;

◊ richiamate:

→ la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 in data 29 dicembre 2016, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2017 e triennale 2017/2019 con attribuzione al Direttore delle quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa 2017;

→ le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 12 in data 23 marzo 2017, n. 26 in data 06 giugno 2017, n. 32 in data 26 luglio e n. 37 in data 31 agosto 2017, con la quale si sono apportate variazioni al bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2017 e triennale 2017/2019;

→ le determinazioni del Presidente n. 023 in data 26 gennaio 2017, n. 051 in data 06 aprile 2017, n. 71 in data 05 luglio 2017 con le quali si sono disposti prelievi dal fondo di riserva al fine di istituire e finanziare alcuni capitoli di parte spesa del bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2017 e triennale 2017/2019;

◊ premesso che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'articolo 4 dispone:

1. le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
   a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
   b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
   d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
   e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

◊ considerato che il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che entro il 30 settembre 2016 le Pubbliche Amministrazioni dovranno effettuare, con proprio provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute in società alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovranno essere dismesse/alienate;

◊ rilevato che l'IVAT, alla data del 23 settembre 2016, possedeva partecipazioni unicamente nella Società IN. VA. Spa, operante nel settore Ateco 1 – Produzione di software non connesso all'edizione, la quale svolge anche il ruolo di Centrale Unica di Committenza per le pubbliche amministrazioni valdostane;

◊ vista la nota trasmessa dal Direttore Generale della Società IN. VA. Spa in data 23/08/2017, pervenuta al protocollo dell'IVAT al n. 2017-0952 in data 24/08/2017, con la quale è stata trasmessa la scheda rilevazione dei dati, su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro, utile agli azionisti possessori di n. 500 azioni del Capitale Sociale di IN.VA. Spa obbligati ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

◊ ritenuta l'attività ed il ruolo svolti dalla Società IN. VA. Spa funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari pe il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come previsto all'art. 4, comma 1, del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

◊ constatato che non essendo previsti processi di alienazione, razionalizzazione, aggregazione o messa in liquidazione della Società partecipata, quali previste dalle normative vigenti, il presente atto può essere dal Presidente, fatta salva opportuna comunicazione sull'esito della ricognizione in occasione della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione dell'IVAT;

◊ dato atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio dell'IVAT;

DETERMINA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute in società dall'IVAT, alla data del 23 settembre 2016, e riguardante il solo possesso di n. 500 azioni della Società IN. VA. Spa, la cui attività ed i cui dati di riferimento sono individuati nella scheda rilevazione redatta su modello predisposto dal Dipartimento del Tesoro allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che il ruolo e le attività svolti dalla Società IN.VA. Spa sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari pe il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, come previsto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
3. di non adottare nei confronti della società partecipata processi di alienazione, razionalizzazione, aggregazione o messa in liquidazione, quali previste dalle normative vigenti;
4. di comunicare l'esito della presente ricognizione
   → al Consiglio di Amministrazione dell'IVAT in occasione della prima seduta utile;
   → agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Institut per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per gli altri atti degli organi istituzionali dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Il Presidente
Emanuele BONOMI

Stampa dettaglio partecipazione

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	00467130076
Denominazione :	INSTITUT VALDOTAIN DE L ARTISANAT DE TRADITION (IVAT)

Dati anagrafici	
Nazionalità	Italia
Codice fiscale società partecipata	00521690073
Denominazione	IN.VA. S.p.A.
Anno di Costituzione della Società	1988
Forma Giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	NO

Settore attività
Produzione di software non connesso all'edizione
Elaborazione dati
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Dati di bilancio	
Risultato d'esercizio 2015	44.995 €
Risultato d'esercizio 2014	6.278 €
Risultato d'esercizio 2013	-412.058 €
Risultato d'esercizio 2012	159.831 €
Risultato d'esercizio 2011	425.374 €
Fatturato 2015	22.349.137 €
Fatturato 2014	18.361.221 €
Fatturato 2013	17.202.502 €

Dati di bilancio	
Numero dipendenti	233
Costo del personale	10.101.754 €
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	41.498 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	45.730 €

Tipologia di partecipazione	
Società controllata	SI
Detenzione di partecipazioni da parte della società	NO

Quota di partecipazione diretta	Percentuale
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0.0098 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	NO
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	NO
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	NO
Holding pura	NO
Società in house	SI

Dati per la revisione straordinaria ed esito	
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	SI
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi